



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 23/09/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 26 febbraio 2026 (e reclamo presentato in data 19 marzo 2025), la ricorrente rappresentava che, in data 30 agosto 2024, trasportata a bordo di un motoveicolo condotto dal coniuge, proprietario del mezzo e assicurato con l'impresa resistente, rimaneva coinvolta in un sinistro stradale. In particolare, la stessa riferisce che il conducente, al momento della ripartenza dopo una sosta, perdeva il controllo del mezzo, che scivolava e cadeva sul lato sinistro. A seguito dell'evento, la ricorrente riportava la frattura del quinto metatarso del piede sinistro.

La ricorrente provvedeva, dunque, a costituire in mora l'impresa resistente, la quale apriva il relativo sinistro, riportando erroneamente l'esistenza di danni materiali al motoveicolo, sebbene tali danni non si fossero verificati e non fossero mai stati denunciati.

In seguito, contattava il liquidatore incaricato, richiedendo la nomina, da parte dell'impresa, di un medico fiduciario per l'accertamento dei danni fisici lamentati. Tuttavia, il call center dell'impresa le comunicava che la gestione della pratica era stata trasferita al reparto



direzionale, senza fornire ulteriori spiegazioni in merito. Non avendo ricevuto alcun riscontro alle diverse richieste di informazioni circa il trasferimento del sinistro, la ricorrente presentava reclamo all'impresa, lamentando l'assenza di comunicazioni e la mancata nomina di un medico fiduciario. Successivamente, l'impresa provvedeva alla designazione del professionista incaricato e la ricorrente si sottoponeva alla visita medico legale.

Con *e-mail* del 19 giugno 2025, la ricorrente, con un secondo reclamo, sollecitava la liquidazione dei danni fisici subiti, *“per un totale di € 15.000,00 oltre onorari”* sulla base della relazione redatta dal proprio consulente medico legale, chiedendo nuovamente un riscontro all'impresa. Quest'ultima, tuttavia, comunicava il diniego di risarcimento *“poiché, dagli elementi in nostro possesso, non riteniamo che i danni lamentati siano riconducibili al sinistro così come denunciato”*.

La ricorrente lamenta una non corretta gestione della pratica da parte dell'impresa resistente, sostenendo di aver fornito idonea documentazione a dimostrazione dell'effettivo verificarsi del sinistro secondo le modalità denunciate, e contestando il mancato riconoscimento del risarcimento richiesto, nonché l'assenza di un'adeguata motivazione a fondamento del diniego opposto.

L'impresa regolarmente costituita, relativamente alle contestazioni avanzate dal ricorrente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il “Decreto”), atteso che il sinistro è stato devoluto agli uffici antifrode dell'impresa e, pertanto, la decisione del presente ricorso richiederebbe accertamenti tecnici che il Collegio non è autorizzato a disporre, rendendo impossibile qualsiasi valutazione nel merito della controversia.

Alla luce di quanto dedotto la ricorrente chiede all'AAS *“di accertare eventuali profili di irregolarità e di adottare ogni opportuna iniziativa affinché la pratica venga definita nel rispetto della normativa vigente”*; mentre con le repliche, chiede all'AAS di *“rigettare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Compagnia; dichiarare il ricorso ammissibile; procedere all'esame nel merito della controversia”*.

L'impresa, in virtù di quanto eccepito e controdedotto, conclude, invece, per l'inammissibilità del ricorso.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda un sinistro accorso alla ricorrente mentre si trovava, in qualità di terza trasportata, a bordo di un motoveicolo condotto dal coniuge, proprietario del mezzo e assicurato con l'impresa resistente. A seguito dell'evento, la ricorrente riportava la frattura del quinto metatarso del piede sinistro.

In via preliminare, questo Collegio non può fare a meno di rilevare una sostanziale indeterminatezza della domanda; infatti, la ricorrente non ha prodotto un documento contenente l'esposizione ordinata dei fatti costituenti le ragioni della domanda presentata all'Arbitro, ma nel modulo di ricorso, per la descrizione dell'oggetto della controversia, ha rinviato ad un unico e omnicomprensivo file in formato PDF.



Questo Collegio rileva che il rinvio operato dalla ricorrente al file allegato non consente di individuare, con sufficiente immediatezza e determinatezza, una compiuta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. L'allegato, infatti, non contiene un'autonoma e ordinata ricostruzione della vicenda, ma raccoglie promiscuamente una pluralità di documenti eterogenei – reclamo all'IVASS, dichiarazioni rese dal conducente del motoveicolo, corrispondenza con l'impresa, reclami all'impresa e relativi riscontri, diversi elementi probatori – dai quali i fatti dovrebbero essere ricavati per estrapolazione.

Ancora, non appare sufficiente, per la ricostruzione dei fatti stessi, la presenza nell'allegato di atti difensivi o stragiudiziali anteriori al ricorso, che espongono ricostruzioni parziali e riferite al momento della loro formazione, senza offrire una sintesi conclusiva e aggiornata alla data di proposizione del ricorso dei fatti rilevanti, della condotta contestata e delle ragioni poste a fondamento della domanda.

Nella specie, l'individuazione dell'effettivo *thema decidendum* richiede una ricostruzione autonoma della vicenda da parte del Collegio, attraverso una lettura integrale e selettiva dell'allegato documentale e il confronto con le successive difese dell'impresa resistente, supplendo alla mancata esposizione, nel ricorso, degli elementi essenziali della domanda. In particolare, la ricorrente effettua dei rinvii ad una pluralità di documenti eterogenei, dalla cui lettura congiunta il fatto dovrebbe essere ricavato attraverso un'attività di selezione e ricostruzione interpretativa.

Una tale modalità di allegazione integra un profilo di inammissibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto, a mente del quale il ricorso all'Arbitro Assicurativo è dichiarato inammissibile, fra gli altri casi, quando *“è privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali l'oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste”*.

Sulla questione della determinatezza della domanda, giova richiamare una precedente pronuncia di questo Collegio secondo la quale: *“Da un lato la domanda sconta una evidente genericità nella sua formulazione, giacché secondo le previsioni del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, di seguito “Decreto”, il ricorso all'Arbitro Assicurativo dovrebbe considerarsi inammissibile, fra gli altri casi, quando “è privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali l'oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste” (art. 9, comma 1, lett. h). Nella specie, il ricorso è formulato omettendo ogni indicazione riguardo al contratto di assicurazione, alla tipologia di copertura, al veicolo assicurato. Né può ritenersi consentito (alla stregua di un condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità: Cass., 21 marzo 2013, n. 7115) sanare le lacune nelle allegazioni del ricorrente ricostruendo i fatti e le vicende di causa alla stregua del compendio documentale da costui offerto, non potendosi ribaltare sul giudicante un onere che è solo ed esclusivamente della parte come richiesto dalla disposizione citata”* (v. Decisione AAS, n. 444/2026).

Alla luce di tutto quanto esposto questo Collegio ritiene che il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA